



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE TERZA CIVILE

nella persona del giudice dott. Paola Ferrero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. 12373 R.G. 2011, promossa da

██████████ (C.F. ██████████), residente a ██████████ (TO), ██████████,
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio De Francesco e presso il suo studio elettivamente
domiciliata, in Torino, via Susa n. 31, in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di
primo grado

IL CASO.it

APPELLANTE

CONTRO

██████████, residente in ██████████ (TO), ██████████, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti ██████████ e ██████████ e presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Torino, ██████████
██████████, in forza di procura in data 7.6.2010 a margine della comparsa di costituzione e risposta
nel giudizio di primo grado

APPELLATA CONTUMACE

E NEI CONFRONTI DI

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE (A.I.D.A.A.), con sede in
Pregnana Milanese (MI), via Roma n. 62, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro*
tempore sig. Lorenzo Croce, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Esposito e Federica Maccario
e presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Torino, via Vassalli Eandi n. 38, in forza di procura
in data 5.9.2011 a margine della memoria di intervento principale autonomo

TERZA INTERVENUTA IN APPELLO

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4/2011 emessa dal Giudice di Pace di Avigliana in data 8-11.1.2011 nella causa iscritta in primo grado al n. 146 R.G. 2010.

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, *contrariis reiectis*, riformare parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di Avigliana dell'11 gennaio 2011 n. 4/2011 (All. A) e per l'effetto:

1) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la sig.ra [REDACTED] al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno per i motivi di cui sopra, di una somma non inferiore ad € 2.800,00 o ad altra somma anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

2) dichiarare inoltre tenuta e per l'effetto condannare la sig.ra [REDACTED] al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED] della rivalutazione monetaria sulla somma di € 2.148,78 già riconosciuta dalla decisione di primo grado;

3) in ogni caso condannare la sig.ra [REDACTED] al rimborso integrale di diritti ed onorari (oltre a contr. forf. ex art. 14 L.P., IVA e CPA) e delle spese tutte di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria

- ove occorra e nei sensi di cui in narrativa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio con la memoria di replica alla comparsa di risposta avversaria del 30 giugno 2010 e non ammesse dal Giudice di Pace di Avigliana."

CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTA

"Voglia il Tribunale di Torino,

riservato ogni diritto,

accertato l'interesse ad agire della A.I.D.A.A. anche ai sensi dell'art. 344 c.p.c.,

in via principale, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Avigliana dell'11 gennaio 2011 n. 4/2011 (all. A parte appellante), accertare la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dalla signora [REDACTED] e, per l'effetto, dichiarare tenuta la sig.ra [REDACTED] al risarcimento del danno medesimo, nella misura quantificata dall'appellante, pari a 2.300,00 €."

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 24.3.2010 la sig.ra [REDACTED] evocava in giudizio avanti il Giudice di Pace di Avigliana la sig.ra [REDACTED] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito: "1) *dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la sig.ra [REDACTED] al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED], a titolo di risarcimento del danno per i motivi di cui sopra, di una somma non inferiore ad € 4.984,78 o ad altra somma anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge, comunque da contenersi entro i limiti di competenza per valore del giudice adito; 2) in ogni caso condannare la sig.ra [REDACTED] al rimborso di diritti e onorari...e delle spese tutte di giudizio".*

A sostegno delle conclusioni sopra riportate, l'attrice assumeva che alle ore 21,00 del 2.6.2009, in [REDACTED], il cane di proprietà della convenuta (di nome Cora e di razza *staffordshire bull*) aveva aggredito il proprio cane (di nome Lilla e di razza *york terrier*), condotto al guinzaglio dal sig. [REDACTED], provocandogli il quasi totale distacco della zampa anteriore destra. Invocata la responsabilità della convenuta ex art. 2052 c.c., l'attrice quantificava i danni subiti in: a) € 2.184,78 per spese mediche relative al proprio cane; b) € 500,00 per il deprezzamento del valore dell'animale; c) € 2.300,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito a causa dell'aggressione del proprio cane.

In relazione alla voce di danno sub c), l'attrice affermava, in sintesi:

- che l'evento le aveva provocato un grave *stress* psichico manifestatosi con frequenti crisi di pianto e gravi preoccupazioni;
- che per la quantificazione di tale danno era necessario prendere in considerazione: "*l'immediata sofferenza morale, legata alla comunicazione dell'aggressione e alla vista delle condizioni in cui versava la piccola Lilla e a quella successiva dovuta all'operazione ed alla continua necessità di sottoporre la cagnolina a visite e medicazioni*";
- che quanto sopra esposto, nel caso di specie, era stato reso ancora più grave dal fatto che l'aggressione al cane "Lilla" era avvenuta nel periodo di preparazione del suo matrimonio con il sig. [REDACTED].

All'udienza ex art. 320 c.p.c. tenutasi in data 8.6.2010 avanti il Giudice di Pace designato, si costituiva la sig.ra [REDACTED] così concludendo: *"IN VIA PREGIUDIZIALE Dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e/o il difetto di titolarità del diritto controverso della stessa e per l'effetto respingere le domande proposte nei confronti della sig.ra [REDACTED]. Per il solo denegato caso in cui l'III.mo Giudice di Pace non ritenesse meritevoli di accoglimento le eccezioni svolte in via pregiudiziale e senza rinuncia alcuna alle stesse e accettazione del contraddittorio sulle domande per cui è causa...NEL MERITO Rigettare, per le causali di cui in narrativa ogni domanda proposta dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti della sig.ra [REDACTED]. Per il denegato e non creduto caso di accertamento di una qualsivoglia responsabilità dell'esponente, accertare per le causali di cui in narrativa il concorso di colpa del sig. [REDACTED] nella causazione dell'evento per cui è causa e conseguentemente ridurre il risarcimento dovuto dall'attrice in proporzione alla misura della gravità della colpa che l'III.mo Giudice di Pace riterrà opportuna. Con il favore di onorari e spese di giudizio....."*

La convenuta fondava l'eccezione preliminare sia sull'assunto secondo cui dalla produzione sub 1 attorea l'acquisizione della proprietà dell'animale in capo alla sig.ra [REDACTED] dovesse ritenersi avvenuta dopo l'evento oggetto di causa, sia sull'intestazione delle fatture inerenti le spese mediche al sig. [REDACTED] e non all'attrice. Nel merito, assumeva di avere invitato il sig. [REDACTED] a prendere in braccio il suo cane e che l'invito non era stato seguito; si doleva, inoltre, del fatto che il [REDACTED] avesse preso a calci il cane Cora e che il suo comportamento complessivo avesse aggravato il danno. La convenuta, infine, affermava che le pretese risarcitorie della sig.ra [REDACTED] erano comunque indimostrate: perché le fatture non erano a lei intestate; perché non vi era prova di un legame affettivo tra la stessa ed il cane all'epoca dei fatti; perché non vi era prova delle lamentate sofferenze psicologiche.

Differita l'udienza con autorizzazione all'attrice al deposito di memoria di replica, il giudice di prime cure dava ingresso all'istruttoria orale. Escussi due testi dell'attrice e due della convenuta, la causa era ritenuta matura per la decisione.

All'udienza del 21.12.2010 le parti precisavano quindi le loro conclusioni avanti il giudice di prime cure e la causa era trattenuta a decisione.

Con sentenza n. 4 emessa in data 8-11.1.2011, il Giudice di Pace di Avigliana così statuiva: "respinta ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione; accoglie parzialmente la domanda proposta dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti della sig.ra [REDACTED] e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.184,78 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna la convenuta al rimborso del 50% delle spese di giudizio sostenute dall'attrice che si liquidano per l'intero in € 2.500,00 di cui € 1700,00 per diritti ed esposti ed il restante per onorari, oltre gli oneri di legge e spese successive occorrente".

In relazione alle domande non accolte, il giudice di prime cure così motivava: "Per quanto riguarda i danni morali richiesti dall'attrice si osserva che tale tipologia di risarcimento scaturisce dal combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p.c. e consiste nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo in conseguenza dell'offesa subita ed é risarcibile solo nel caso in cui si é in presenza di un fatto imputabile come reato. Nel caso in ispecie l'aggressione di un animale ad altro animale non rientra in una fattispecie di valenza penale e pertanto tale voce di risarcimento deve essere respinta. Come parimenti la richiesta di € 500,00 per deprezzamento, non essendo stata prodotta alcuna prova in merito al valore del cane ed alla residua menomazione dello stesso."

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la sig.ra [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 22.4.2011 contenente le conclusioni in epigrafe trascritte.

La prima censura mossa alla sentenza riguardava il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale. In merito, l'appellante osservava, in sintesi:

- che l'insegnamento seguito dal giudice di prime cure non era più attuale quanto meno dal 2003;
- che dovevano essere applicati i principi affermati in merito dalle Sezioni Unite nell'anno 2008;
- che la relazione affettiva tra l'uomo e l'animale domestico, già riconosciuta come meritevole di tutela dalla giurisprudenza anteriore, assumeva rilevanza in relazione a quanto previsto dagli artt. 2 e 32 della Costituzione; e ciò anche alla luce delle più recenti acquisizioni delle scienze mediche e psicologiche;
- che l'*obiter dictum* contenuto nelle pronunce rese nel 2008 dalle Sezioni Unite della Cassazione, non aveva come tale efficacia vincolante ed era comunque in contrasto con il rilievo pubblicistico

riconosciuto alla tutela degli animali dalla legge n. 281/1991, dalla legge n. 189/2004 e dalle norme internazionali;

- che nel caso di specie la sofferenza psichica ed i disagi erano stati tempestivamente allegati e risultavano provati;

- che, in particolare, il rapporto affettivo con il cane "Lilli" era provato e le sofferenze ed i disagi conseguenti alla sua aggressione da parte del cane della sig.ra [REDACTED] erano stati confermati anche nel corso dell'istruttoria orale;

- che il danno in questione poteva essere accertato anche in base a presunzioni e liquidato in via equitativa.

Con il secondo motivo d'appello, la sig.ra [REDACTED] si doleva del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da deprezzamento dell'animale osservando che lo stesso era certo nella sua esistenza e che la sua quantificazione poteva avvenire a mezzo di CTU, già peraltro richiesta in primo grado.

In ultimo, la sig.ra [REDACTED] osservava che il giudice di prime cure, senza motivazione alcuna, aveva escluso la richiesta rivalutazione monetaria, oggetto di specifica domanda nelle conclusioni dell'atto di citazione.

La parte appellata, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza ex art. 350 c.p.c. tenutasi in data 16.9.2011, udienza nel corso della quale la difesa di parte appellante chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

In data 31.5.2012 l'Associazione Italiana per la Difesa di Animali e Ambiente (A.I.D.A.A.) depositava in Cancelleria "*Memoria di intervento principale autonomo*", con la quale chiedeva l'accertamento della risarcibilità del danno non patrimoniale subito dalla sig.ra [REDACTED] e la condanna della sig.ra [REDACTED] al pagamento in favore della prima della somma di € 2.300,00 a titolo di risarcimento del suddetto danno.

L'intervenuta assumeva di essere un'associazione animalista che si occupava prevalentemente di promuovere il benessere animale ed il rapporto tra gli animali e l'uomo e che dal novembre del 2008 aveva sviluppato un crescente attivismo volto al riconoscimento del danno da morte o lesione dell'animale da compagnia come meritevole di tutela ("*per l'indiscutibile valenza del legale uomo-*

animale, testimoniata oltre che dalla comune quotidiana esperienza, anche da qualificati studi scientifici afferenti a plurime discipline"), promuovendo campagne di sensibilizzazione sul tema ed una raccolta di firme sul web cui avevano già aderito più di 5000,00 persone.

Sulla scorta di tali allegazioni, l'A.I.D.A.A. affermava di avere un interesse proprio ed autonomo ad intervenire nella causa in corso al fine di ottenere, nel senso richiesto, la parziale riforma della sentenza impugnata dalla sig.ra [REDACTED]

Ciò premesso, l'intervenuta affermava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il risarcimento del danno non patrimoniale, assumendo conclusivamente, anche sulla scorta di recenti pronunce della giurisprudenza di merito, che:

- l'odierna realtà sociale legittima la relazione interspecifica padrone/animale d'affezione come fenomeno diffuso, espressivo della personalità dell'individuo;
- l'animale è una condizione del benessere psichico, un connotato di qualità della vita, un'opportunità di espressione e formazione della personalità;
- la privazione o la menomazione del rapporto affettivo interrazionale con l'animale, ove adeguatamente provato, è privazione di un valore della persona che va reintegrato con il risarcimento del danno non patrimoniale.

All'udienza del 1.6.2012 (cui la causa era stata all'uopo rinviata) l'appellante e l'intervenuta precisavano le conclusioni richiamando quelle dei rispettivi atti introduttivi, come in epigrafe trascritte; la scrivente tratteneva quindi la causa a decisione invitando le parti a trattare la questione dell'ammissibilità dell'intervento alla luce di quanto disposto dall'art. 344 c.p.c..

3. L'intervento dell'A.I.D.A.A. è inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte.

Ai sensi dell'art. 344 c.p.c., *"nel giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c."*; e secondo quanto disposto da tale norma: *"un terzo può fare opposizione contro la sentenza.....pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti"*; mentre *"gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno"*.

Come si evince chiaramente dalle norme richiamate e come sottolineato dal Supremo Collegio, quindi,

l'art. 344 c.p.c. costituisce "uno strumento di tutela anticipata offerto a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo avverso la sentenza, al fine di far valere le loro ragioni ancora prima che sia emessa quella sentenza che potrebbe pregiudicarle" (Cass. n. 29766/2011) e, in particolare, a chi sia "titolare di un diritto incompatibile che potrebbe essere pregiudicato dalla emananda sentenza" (Cass. n. 11420/2009); negli stessi termini Cass. n. 20197/2005; si veda anche Cass. n. 5476/2005, secondo cui "l'intervento deve ritenersi ammesso...quando il terzo faccia valere in giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie, e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello"); con la conseguenza che "nei casi di intervento in appello da parte di chi prospetti che la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado possa pregiudicare un proprio autonomo diritto, legittimazione e merito si confondono, in quanto la prima discende dall'effettiva titolarità del diritto incompatibile vantato ed il secondo concerne proprio l'incompatibilità tra quel diritto e la situazione giuridica accertata e costituita" (Cass. n. 10590/2012).

Nel caso di specie, invitata a trattare la questione, l'intervenuta ha osservato, in comparsa conclusionale: "A.I.D.A.A., come più volte riferito vanta un diritto - e non già solo un interesse - proprio ed autonomo rispetto a quello dell'appellante principale che si fonda e sostanzia nell'oggetto associativo e negli interessi diffusi di cui si è resa portatrice (in particolare si rimanda a pagg. 2-3-4-5 della memoria di intervento). Tali interessi, meritevoli di tutela, sarebbero indubbiamente compromessi e non solo in senso teorico, da una sentenza che confermasse quanto statuito dal Giudice di Pace di Avigliana.....Ad accogliere l'orientamento da quest'ultimo espresso, risulterebbe priva di completa tutela una casistica numerosissima di illeciti....Anche per tali ragioni...l'intervento dovrà essere ammesso". Nelle richiamate pagine della memoria di intervento, come già esposto, l'A.I.D.A.A. aveva, in sintesi, allegato; di essere un'associazione animalista; di avere promosso campagne di sensibilizzazione sul tema del rapporto uomo/animale; di avere in particolare, sin dal novembre 2010, promosso una raccolta di firme sul web per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno esistenziale per morte o lesione dell'animale d'affezione; di ritenere proprio espresso dovere e compito, in virtù dell'interesse insito nel proprio oggetto sociale, di intervenire nei procedimenti

giudiziali pendenti riguardanti tale materia.

Ciò posto, la scrivente ritiene che nelle stesse argomentazioni dell'intervenuta non sia dato in alcun modo di ravvisare l'effettiva allegazione dell'esistenza di una posizione, ad essa facente capo, di **diritto soggettivo incompatibile** (nei termini di cui alle richiamate pronunce della Corte di Cassazione). L'eventuale conferma della sentenza impugnata non lederebbe infatti il diritto dell'associazione di esistere e di perseguire il proprio oggetto sociale; mentre il pregiudizio ad interessi diffusi dalla stessa tutelati non appare, ovviamente, in alcun modo riconducibile al combinato disposto degli artt. 344 e 404, comma 1 c.p.c..

Pur nella dichiarazione di inammissibilità dell'intervento non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dell'A.I.D.A.A., considerato che non esiste una situazione di contrasto tra la stessa e la parte appellante e che la parte appellata è rimasta contumace.

4. Passando ora all'esame dei motivi d'appello, è corretto affermare che la motivazione posta dal giudice di prime cure a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non tenga conto dell'insegnamento della Corte di Cassazione affermatosi sin dall'anno 2008 ed in forza del quale non appare condivisibile l'assunto secondo cui il danno non patrimoniale potrebbe essere risarcito solo in presenza di un reato.

Cass. S.U. n. 26972/2008 ha invero chiarito che: *"Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale);(c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, a contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere*

selezionati caso per caso dal giudice".

Nella motivazione della citata sentenza viene chiarito che nell'ipotesi sub (c) due sono i requisiti per la risarcibilità del danno non patrimoniale: 1) l'accertamento dell'incidenza del fatto illecito su un diritto inviolabile della persona concretamente individuato; 2) l'accertamento della gravità dell'offesa, ovvero del fatto che il diritto sia stato inciso *"oltre una certa soglia minima"* ed abbia cagionato un *"pregiudizio serio"* (secondo il Supremo Collegio, *"il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile"*). Entrambi i requisiti, sempre secondo l'insegnamento di cui alla sentenza qui richiamata, *"devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico"*.

L'orientamento espresso dalla menzionata sentenza è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, le cui posizioni attuali possono desumersi in particolare dalle seguenti pronunce:

- Cass. n. 4053/2009 ha osservato che: *"Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato) ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente la persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguenza un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen."*;

- Cass. n. 24030/2009, ha ribadito che: *"il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari"* (negli stessi termini Cass. n. 8703/2009, la quale ha respinto la domanda di risarcimento dei danni asseritamente provocati dal tardivo annullamento in

sede di autotutela di una cartella esattoriale; si veda anche Cass. n. 10527/2011, la quale ha affermato che la perdita delle abitudini quotidiane non appare sufficiente ad integrare gli estremi del danno non patrimoniale, ove l'attore non alleggi e non provi fondamentali e radicali cambiamenti del suo stile di vita);

- Cass. n. 24015/2011 ha ricordato che *"alla stregua del 'diritto vivente' segnato dall'arresto delle Sezioni Unite Civili del 2008...la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai 'nomina iuris' dei vari tipi di danno"* e, in particolare, come affermato da ultimo da Cass. n. 25575/2011, *"il danno c.d. esistenziale non costituisce voce autonomamente risarcibile, ma è solo un aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve tenere conto..."* (si veda anche Cass. n. 9238/2011, secondo cui *"in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali..., dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno che...tenga conto...delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno"*);

- Cass. n. 13614/2011 e Cass. n. 10527/2011 hanno ribadito che la lesione di un diritto inviolabile non determina di per sé la sussistenza di un danno risarcibile, il quale - quindi - non può ritenersi in *re ipsa*; anche, se, come ricordato dalla seconda pronuncia citata, lo stesso può essere provato da chi lo invoca anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici;

- Cass. n. 3718/2012 ha sottolineato che *"ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è sufficiente che nella domanda sia stato fatto espresso riferimento a tale tipo di pregiudizio..."*;

- Cass. n. 21999/2011 ha affermato che, in particolare, *"il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona"* e, quindi, non necessariamente da reato.

*

Tenuto conto degli insegnamenti della Corte di Cassazione, appare evidente che, ferma l'erroneità

dell'affermazione di diritto posta alla base del rigetto operato dal giudice di prime cure, la delibazione della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla sig.ra [REDACTED] richiede necessariamente una serie di accertamenti da compiersi alla luce delle complessive risultanze processuali e, in particolare, di appurare: a) se il diritto che l'appellante assume pregiudicato sia ascrivibile tra i diritti fondamentali della persona; b) in caso di risposta positiva al primo quesito, se tale diritto sia stato in concreto effettivamente pregiudicato; c) in caso di risposta positiva ai quesiti sub a e sub b, se il pregiudizio *de quo* possa ritenersi grave e, quindi, il danno possa ritenersi serio e non identificabile con meri disagi e fastidi.

*

Iniziando dall'esame del quesito sub a), non può non osservarsi come, con specifico riferimento al danno non patrimoniale correlato al rapporto uomo/animale e, più specificamente, al rapporto tra l'animale domestico ed il suo padrone, la scrivente non abbia rinvenuto pronunce delle Sezioni Civili della Corte di Cassazione successive a S.U. 26972/2008 (nella cui motivazione la questione è sinteticamente trattata nei termini qui di seguito trascritti: "*per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata.....non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale - un cavallo da corsa - incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo nell'attuale assetto dell'ordinamento di copertura costituzionale*"), eccettuata Cass. n. 4493/2009, che ha ritenuto risarcibile nell'ambito del giudizio di equità il danno da morte dell'animale di affezione, sulla base della considerazione per cui, venendo in tale giudizi in rilievo la c.d. equità formativa, non opererebbe la limitazione al risarcimento del danno non patrimoniale prevista dall'art. 2059 c.c..

Diverso, per contro, l'orientamento più recentemente assunto, in alcune pronunce, dalla giurisprudenza di merito.

Con sentenza 18.10.2009 emessa dal giudice Simona Caterbi del Tribunale di Rovereto (reperibile in Altalex.com) è stata ritenuta la risarcibilità, quale danno non patrimoniale, di quello conseguente alla perdita dell'animale di affezione; e ciò sulla base delle seguenti affermazioni: "*in primo luogo occorre precisare come le considerazioni svolte dalla Corte, relative all'assenza di danno non risarcibile legate al maltrattamento di animali risultino sconfessate dallo stesso legislatore. L'introduzione, effettuata con*

legge 11 luglio 2004 n. 189 di specifiche norme all'interno del codice penale (ci si riferisce agli artt. da 544 da bis a sexies c.c.), volte a sanzionare i c.d. delitti contro il sentimento per gli animali.....confermano la risarcibilità, ai sensi della mai contestata dicotomia fra art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.c., del danno non patrimoniale patito dal soggetto legato da rapporto di affezione all'animale sottoposto a detti maltrattamenti. Non é questa, ovviamente, la ipotesi in esame...Ciò nonostante appare opportuno considerare che le norme penali risultano essere un chiaro indice della consapevolezza del legislatore di non poter equiparare, ai fini anche risarcitori, gli animali, ed in particolare gli animali c.d. di affezione, agli altri beni della vita quotidiana.... Non solo. Seguendo il ragionamento svolto dalla Suprema Corte..nella...pronuncia del febbraio 2009 (la n. 4493) si dovrebbe giungere ad affermare il paradosso secondo il quale se colui che invoca il danno ritiene di contenerlo nei confini del giudizio di equità può ben confidare nell'accoglimento della domanda; se, al contrario, ritiene di avere patito un danno maggiore, deve sapere che la propria domanda é destinata a reiezione sicura.....Premesso, pertanto, che quanto meno per quel che attiene alla morte dell'animale di affezione riconducibile a fatto reato ex art. 544 bis c.p.c. vi é una indubbia copertura normativa, atta, pertanto, a ricondurre la risarcibilità nei limiti di cui all'art. 2059 c.c., occorre interrogarsi circa la possibilità di individuare analogo norma di legge per quel che attiene la morte non riconducibile a fatto reato. In altri termini....occorre individuare all'interno della Carta Costituzionale, copertura legale alla tutela di tale pregiudizio. Sotto tal profilo occorre premettere che la Legge 14 agosto 1991 n. 281, c.d. Legge quadro in materia di animale di affezione....ha precisato che 'Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed i loro abbandono.....'. Lo Stato é, cioè, consapevole del legame che si instaura tra l'animale ed il suo padrone, rapporto che non può essere limitato al solo profilo affettivo tra proprietario e bene ed é consapevole del fatto che detto rapporto si inserisce in una di quelle attività realizzatrici della persona che la stessa Carta Costituzionale, all'art. 2, tutela. Pertanto, la tutela dell'animale di affezione, ad avviso di chi scrive, deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango di diritto inviolabile, ex art. 2 Cost.....". La risarcibilità del danno da perdita di animale di affezione, pur in assenza di reato, é stata riconosciuta più recentemente anche dal Tribunale di Bari - Sezione

Distaccata di Monopoli, con sentenza del 22.11.2011 emessa nella causa R.G. 342/08, nella cui motivazione, tra l'altro, si legge: *"Nel caso in esame la perdita del bene-cane.....ha senza dubbio provocato un danno morale in termini di sofferenza psichica, poiché la....é stata privata di un animale con il quale aveva, come dedotto in citazione, un rapporto di affetto che durava fin dalla nascita dell'animale, cioè da circa quattro anni. Un tale danno non può definirsi trascurabile o futile poiché é invece significativo e non immaginario avendo causato una sofferenza acuta alla proprietaria. Qui non si tratta di risarcire un disagio, un fastidio, un'ansia o ogni altro tipo di insoddisfazione che riguarda la vita quotidiana, ma una sofferenza interiore transeunte, diretta conseguenza di in fatto illecito che ha reciso un rapporto consolidato....."*.

La scrivente ritiene condivisibili le considerazioni svolte nelle richiamate pronunce ed osserva, ulteriormente, quanto segue.

Con la recente legge n. 201/2010 lo Stato italiano ha inasprito le pene previste dagli artt. 544 *bis* e 544 *ter* c.p. (norme che, come già osservato nella sentenza del Tribunale di Rovereto, sono contenute nel titolo relativo ai **"Delitti contro il sentimento per gli animali"**) ed ha ratificato la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Convenzione nel cui preambolo si legge: *"riconoscendo che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia; considerando l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società...."*. In relazione al contributo di cui si parla nel menzionato "considerando", si osserva che é ormai nozione di comune esperienza che il rapporto con gli animali, e in particolare con quelli da compagnia, sia in grado di fornire un utile apporto in relazione a vari stati di disagio o malattia dell'uomo (per l'educazione motoria ed il controllo delle emozioni dei soggetti disabili o come contributo al ristabilimento di condizioni di equilibrio psicofisico in situazioni di stress dovute, ad esempio, a prolungati ricoveri ospedalieri in età pediatrica o alla permanenza di case di cura/cliniche psichiatriche.....). La stessa legge n 281/91 nel prevedere - al suo art. 3 - iniziative di formazione da svolgere anche in ambito scolastico per conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale, riconosceva all'evidenza il valore anche pedagogico di tale rapporto.

In conclusione, la scrivente ritiene che proprio l'insegnamento di Cass. S.U. n. 26972/2008 - nella parte in cui afferma (al punto 2.14 della motivazione) che la tutela ex art. 2059 c.c. "*non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione...ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano.....di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana*" ed in quella in cui osserva (al punto 3.11 della motivazione) che anche i requisiti della gravità della lesione e della serietà del danno "*devono essere accertati secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico*" - applicato alle luce delle considerazioni svolte dalla citata giurisprudenza di merito e degli interventi normativi sopra richiamati, consenta oggi di riguardare il rapporto tra padrone ed animale di affezione come espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art. 2 della Costituzione.

IL CASO * .it
In ordine al quesito sub b), ovvero all'accertamento di un concreto pregiudizio alla situazione soggettiva riconducibile all'art. 2 della Costituzione, la risposta, ad avviso della scrivente, deve ritenersi positiva alla luce delle seguenti considerazioni:

- il Giudice di Pace ha accertato (e la statuizione sul punto non è stata oggetto di impugnazione) che la cagna "Lilli", al momento dell'aggressione, era di proprietà della sig.ra [REDACTED] e lo era già da tempo;
- il rapporto affettivo tra la sig.ra [REDACTED] e l'animale è stato confermato da entrambi i testi e, in particolare, dal veterinario che per primo ha curato "Lilli", il quale ha dichiarato che la sig.ra [REDACTED] si era dimostrata "*angosciata*"; tale rapporto può ritenersi indirettamente provato anche dalle ingenti spese che sono state affrontate (oltre 2.000,00 euro) per la cura dell'animale;
- l'aggressione alla cagna "Lilli" da parte del cane dell'appellante è stata cruenta ed ha causato, come risulta dalla documentazione medica in atti e dalle dichiarazioni dei testi, una frattura esposta alla zampa, che appariva quasi staccata dal corpo;
- la cagna "Lilli" ha dovuto subire, il giorno stesso dell'aggressione, un intervento chirurgico di

osteosintesi con fissazione esterna, che é stato necessario ripetere, sempre in base a quanto risulta dalla documentazione medica, una seconda volta;

- l'evento lesivo si verificato nel giugno 2009 e le medicazioni ed i controlli post-chirurgici si sono protratti sino al mese di febbraio dell'anno successivo.

*

In ordine al quesito sub c), ovvero in ordine alla gravità e serietà del pregiudizio, si osserva quanto segue.

E' stato dichiarato dai testi e può essere desunto in via presuntiva dalle condizioni della cagnolina anche quali emergenti dalla fotografia in atti, che nell'immediatezza dell'aggressione e in occasione del primo intervento chirurgico, lo stato di ansia e preoccupazione della sig.ra [REDACTED] sia stato elevato; successivamente, constatato che l'animale non era in pericolo di vita, può presumersi che lo stato di sofferenza psichica si sia via via ridimensionato, considerato anche che - per ammissione dell'appellante - la stessa ha potuto comunque procedere con i preparativi del proprio matrimonio e, nel mese di agosto, partire per il viaggio di nozze affidando "Lilli" alla madre.

I disagi legati alla concomitanza dell'aggressione subita da "Lilli" con i preparativi per l'imminente matrimonio e gli ulteriori disagi connessi ai controlli veterinari dal mese di settembre in poi, non essendo stato allegato un peggioramento delle condizioni del cane, non appaiono invece assurgere al livello di gravità richiesto per la riconoscibilità del diritto al risarcimento.

*

Alla luce delle considerazioni tutte sin qui svolte, il primo motivo d'appello deve essere parzialmente (con riguardo al *quantum*) accolto, con liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale richiesto - alla luce delle considerazioni sopra svolte - nell'importo onnicomprensivo (di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna) di € 600,00, sul quale sono ulteriormente dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutantesi dalla data della presente sentenza a quella del saldo.

5. Con il secondo motivo, la sig.ra [REDACTED] censura l'impugnata sentenza assumendo che la decisione del Giudice di Pace sarebbe errata nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno

patrimoniale conseguente al deprezzamento di valore del cane "Lilla" in quanto: la compromissione dell'efficienza ed il valore estetico dell'animale doveva ritenersi danno certo nella sua esistenza e per la sua quantificazione, comunque operabile ex art. 1226 c.c., era stata formulata sin dal primo grado e si reiterava istanza di ammissione della CTU.

La doglianza non è meritevole di accoglimento - ad avviso di chi scrive - per le ragioni qui di seguito esposte:

- la sig.ra [REDACTED] non ha formulato specifiche allegazioni (e non ha prodotto o dedotto specifiche prove) in ordine al valore del proprio cane anteriormente al sinistro;
- la sig.ra [REDACTED] ha affermato trattarsi di cane "di razza", ma non ha prodotto il *pedigree* dello stesso, né altra documentazione atta a fornire idoneo riscontro a tale allegazione;
- in particolare, nella documentazione medica in atti non viene fatto alcun riferimento alla razza del cane, indicato solo con il nome "Lilla", né vi sono allegazioni o risultanze in merito all'età dello stesso;
- in tale situazione non vi è spazio né per una CTU (necessariamente esplorativa), né per una liquidazione ex art. 1226 c.c. (non destinata a colmare le lacune probatorie della parte asseritamente danneggiata).

6. La terza censura mossa all'impugnata sentenza attiene all'omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'importo di € 2.184,78 riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

La doglianza è fondata.

Le conclusioni di merito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado recavano la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 4.984,78, "*oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge comunque da contenersi entro i limiti di competenza per valore del giudice adito*" e il Giudice di Pace, pur accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria, senza motivare in alcun modo sul punto, non ha riconosciuto sulla somma liquidata la rivalutazione monetaria, che appare invece dovuta - secondo indici Istat - in considerazione della natura (di valore) del credito azionato (considerato anche che non vi era e non vi è superamento del limite - competenza per valore del Giudice di Pace - indicato dalla stessa parte

attrice). La rivalutazione deve essere corrisposta con decorrenza dalle date dei singoli esborsi sostenuti (secondo quanto accertato dalla sentenza di primo grado non oggetto di appello incidentale) dall'attuale appellante (€ 1007,35 in data 16.6.2009; € 430,00 in data 12.8.2009; € 80,00 in data 9.9.2009; € 28,50 in data 6.8.2009; € 406,37 in data 24.9.2009; € 232,56 in data 3.3.2010).

7. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, *"il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite."* (così Cass. n. 18837/2010; negli stessi termini, si vedano anche Cass. n. 26985/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 7846/2006, Cass. n. 8413/2003 e Cass. n. 13485/2000, tra le altre).

Attesa la riforma della sentenza di primo grado operata con la presente pronuncia, la scrivente dovrà pertanto provvedere alla regolazione delle spese di entrambi i gradi tenendo conto dell'esito complessivo della lite.

Si osserva, in merito, che pur nella soccombenza della sig.ra [REDACTED] sussistono i presupposti, in considerazione del solo parziale riconoscimento delle pretese della sig.ra [REDACTED] per la loro compensazione nella misura di un terzo.

Ciò premesso, le spese del giudizio di primo grado devono essere determinate sulla base delle tariffe forensi in vigore all'epoca in cui lo stesso si è concluso con l'emanazione della sentenza qui impugnata. Le stesse vanno determinate in complessivi € 2.400,00 (di cui € 86,00 per anticipazioni non imponibili; € 300,00 per spese imponibili; € 1.064,00 per diritti come da nota spese di primo grado, il resto per onorari così determinati in relazione alla natura della controversia ed alle questioni trattate), oltre rimborso forfettario spese generali 12,5% su diritti ed onorari, nonché CPA ed IVA come per legge.

Le spese del presente grado di appello devono invece essere liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012, in quanto:

- il sistema tariffario è stato abrogato dall'art. 9, comma 1 del D.L. n. 1/2012;
- l'ultrattività per lo stesso prevista dal terzo comma della norma citata è ormai venuta meno;

- i parametri ora stabiliti dal suddetto D.M. sono indicati dal comma 2 dell'art. 9 D.L. n. 1/2012 come unico riferimento per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale; - l'art. 41 del D.M. 140/2012 testualmente recita: *“Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”*;
- la Corte di Cassazione (Cass. S.U. Civili n. 17406/2012), ha recentemente affermato che la disposizione di cui al citato art. 41 D.M. 140/2012 deve essere letta *“nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante al un professionista che, a quella data, non abbia ancora completata la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”*;
- il completamento dell'attività deve ritenersi coincidente con la definizione della fase di appello, operata con la presente sentenza.

In applicazione del D.M. 140/2012 e, in particolare, degli artt. 4, 5 e 11 dello stesso nonché dell'allegata Tabella A, l'importo del compenso dovuto al legale della parte vittoriosa va determinato in complessivi € 1.550,00 (di cui € 550,00 per la fase di studio; € 300,00 per la fase introduttiva; € 700,00 per la fase decisoria; si tratta dei valori medi dello scaglione delle controversie di valore sino ad € 25.000,00, applicati per le fasi effettivamente svoltesi). A tale importo vanno aggiunti € 93,08 per anticipazioni non imponibili documentate. Sono altresì dovute CPA e IVA come per legge sugli importi imponibili (€ 1.550,00).

P.Q.M.

Il giudice,

definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda,

in parziale accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza,

dichiara tenuta e condanna la sig.ra [REDACTED] al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] della somma di € 2.184,78 oltre interessi legali sulla stessa dalla domanda al saldo ed oltre

rivalutazione monetaria secondo indici Istat sull'importo di € 2.184,78 con decorrenza sulle singole somme che compongono tale importo e dalle singole date dei relativi esborsi, come specificati in motivazione, e sino al saldo;

dichiara altresì tenuta e condanna la sig.ra [REDACTED] al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED] della somma di € 600,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutantesi, dalla data della presente sentenza a quella del saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per le causali di cui in motivazione;

dichiara compensate nelle misura di un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la sig.ra [REDACTED] al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED] a) della somma di € 1.600,00 oltre rimborso forfettario spese generali 12,5% nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge a titolo di rifusione dei restanti due terzi delle spese processuali del giudizio di primo grado; b) della somma di € 1.095,38, oltre CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge a titolo di rifusione dei restanti due terzi delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Torino, 29 ottobre 2012

Il giudice

(dott. Paola Ferrero)